



Comune di Bomporto

**CAPITOLATO PER L'ORGANIZZAZIONE
DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA ED
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI
“NOTTE BLU” E “FIERA DI SAN MARTINO”
DI BOMPORTO – ANNO 2019**

Art. 1: Obiettivi e finalità

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 21, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., al fine di semplificare il numero di provvedimenti sino ad oggi impiegati e così ottenere risparmi di spesa significativi e tempi di fornitura definiti con adeguato anticipo, l'Amministrazione comunale intende provvedere all'organizzazione dell'impiantistica elettrica e del potenziamento dell'illuminazione pubblica, in occasione delle manifestazioni ricorrenti "Notte Blu" (13 luglio 2019) e "Fiera di San Martino" (2-11 novembre 2019).

Art. 2: Stazione Appaltante

La Stazione appaltante è rappresentata dal Comune di Bomporto, i cui dati possono essere così riassunti:

*) sede legale: Via per Modena, 7 – 41030 Bomporto (MO);

*) recapiti telefonici: tel. 059 800711; fax 059 818033;

*) sito internet <http://www.comune.bomporto.mo.it>

*) indirizzo di posta elettronica certificata: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it

Il Servizio Cultura - Promozione del territorio ha sede provvisoria in Piazza Matteotti, 35 (tel. 059 800736; fax 059 818033).

Art. 3: Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'organizzazione dell'impiantistica elettrica e del potenziamento dell'illuminazione pubblica, in occasione delle manifestazioni ricorrenti "Notte Blu" (13 luglio 2019) e "Fiera di San Martino" (2-11 novembre 2019), secondo il seguente schema:

<i>Manifestazione</i>	<i>Luoghi e tipologia di fornitura</i>
<i>Notte blu</i> (periodo di fornitura: 13 luglio 2019)	<ol style="list-style-type: none">1) Piazza Roma n. 1: allaccio a fornitura straordinaria di corrente elettrica, con alimentazione sistema PILOMAT esistente e con alimentazione quadro elettrico 6 prese (380V pentapolare).2) Piazza Roma n. 6 / Via Ravarino Carpi: predisposizione di 1 quadro elettrico a 3 prese 220V da fornitura straordinaria.3) Piazzetta del Pozzo: predisposizione di 1 quadro elettrico a 6 prese (380V pentapolare), da allacciare a fornitura straordinaria di corrente elettrica. Si richiede inoltre la predisposizione di un corpo luminoso, a potenziamento dell'illuminazione pubblica lì presente.4) Via per Modena (zona vecchio Comune): predisposizione di 1 quadro elettrico a 6 prese 220V, con relativa linea di alimentazione da fornitura straordinaria.5) Via per Modena (zona "Banca Popolare dell'Emilia Romagna" e successiva): predisposizione di 2 quadri elettrici a 6 prese 220V per stand espositivi delle associazioni e 1 quadro elettrico a 6 prese 220V (con una presa 380V pentapolare) per concerto musicale, con allacciamento alla fornitura straordinaria.6) Via per Modena (zona del centro cittadino): predisposizione di 1 quadro elettrico a 6 prese (380V pentapolare), da allacciare a fornitura straordinaria di corrente elettrica. Predisposizione di 2/3 corpi illuminanti, che permettano un'adeguata illuminazione della strada principale.

	<p>7) Via Verdi / Via de Andrè : predisposizione di 6 quadri elettrici da 6 prese 220V con allacciamento a fornitura straordinaria di corrente elettrica.</p> <p>8) Parco di Piazza Matteotti: predisposizione di 3 quadri elettrici da 6 prese 220V su due lati del Parco Matteotti, per mercatino dell'ingegno e per concerto musicale, con relativo allacciamento alla fornitura straordinaria (necessità di attraversamento aereo del cavo di fornitura). Predisposizione di 1 o 2 corpi illuminanti per aumentare l'illuminazione del parco.</p>
<p><i>Fiera di San Martino</i> (periodo di fornitura: 2-11 novembre 2019)</p>	<p>a) Piazza Roma: allaccio a fornitura straordinaria ENEL, con alimentazione di un PILOMAT esistenti sulla piazza e un quadro da 6 prese 220V da installare.</p> <p>b) Piazza Roma n. 6 / Via Ravarino Carpi: predisposizione 1 quadro elettrico a 6 prese da 220V, con relativa linea di alimentazione da fornitura straordinaria ENEL;</p> <p>c) Via per Modena (zona Comune - Banca Popolare Emilia Romagna): predisposizione di 3 quadri elettrici a 6 prese 220V, con relativa linea di alimentazione da fornitura straordinaria ENEL.</p> <p>d) Via per Modena (zona Banca Popolare dell'Emilia Romagna e successiva): predisposizione di 3 quadri elettrici a 6 prese 220V per mercato tradizionale, con allacciamento alla fornitura straordinaria ENEL e con possibile attraversamento stradale con linea aerea (è richiesta la presenza dei quadri elettrici sui due lati della strada);</p> <p>e) Via per Modena (zona del centro cittadino): predisposizione di corpi illuminanti, che permettano un'adeguata illuminazione della strada principale, con sistema ad orologio di accensione e spegnimento automatico;</p> <p>f) Piazza Matteotti: predisposizione di 4 quadri elettrici da 6 prese 220V sul lato del Parco Matteotti, per mercato tradizionale, con relativo allacciamento alla fornitura straordinaria ENEL;</p> <p>g) Via Ravarino - Carpi (zona mercatino ingegno): predisposizione di 6 quadri da 6 prese 220V da collegare a fornitura straordinaria di corrente elettrica</p> <p>h) Via Carducci e Via Machiavelli: predisposizione di n. 3 quadri da 6 prese, da collegare a fornitura ENEL in Via Machiavelli per mercato, con interessamento anche di Via Carducci.</p>

Si precisa che la mappa dei luoghi di fornitura potrà essere modificata, sulla base di necessità contingenti da valutare in coordinamento con il Servizio Cultura e Promozione del Territorio, al fine del corretto svolgimento di ciascuna manifestazione.

Il servizio prevede installazione temporanea di materiali ed il noleggio di mezzi per l'allestimento (qualora necessario), nonché la reperibilità di un tecnico qualificato, il cui nominativo e contatto dovranno essere preventivamente indicati, per l'intero periodo delle manifestazioni, in caso di malfunzionamento degli impianti.

Il servizio prevede inoltre le pratiche di istruttoria e la predisposizione dei contratti di fornitura straordinaria di energia elettrica presso idoneo e qualificato fornitore, con l'impegno da parte della Stazione appaltante a rimborsare i costi della suddetta fornitura.

Le operazioni oggetto del presente servizio dovranno essere approntate ed attivate entro la data di

inizio della manifestazione e si concluderanno al termine della stessa. Non è prevista alcuna proroga tecnica del servizio: alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Bomporto.

Art. 4: Importo della fornitura

L'ammontare della fornitura è quantificata in complessivi **5.400,00 euro, IVA esclusa**.

L'importo posto a base della presente gara è puramente indicativo e non impegna l'Amministrazione al raggiungimento dello stesso e in tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento.

L'offerta si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna ed installazione presso luoghi che saranno indicati dal Servizio Cultura e Promozione del territorio, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

La Ditta si impegna a fornire idonea certificazione in ordine ai beni strumentali utilizzati e al loro corretto montaggio, prima dell'inizio di ogni evento.

Nel caso in cui, durante il periodo di affidamento, l'Amministrazione decida di cancellare una o più delle manifestazioni ricorrenti qui richiamate, le forniture ad esse collegate si intendono annullate, qualora la comunicazione di disdetta sia recapitata tramite Posta Elettronica Certificata dal Servizio competente al Fornitore con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data della manifestazione in oggetto. Nel rispetto dunque di tale condizione, la Ditta assegnataria non potrà reclamare alcun diritto di rivalsa nel caso in cui gli ordinativi siano inferiori rispetto alle commesse presunte qui indicate.

Art. 5: Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

La Ditta aggiudicataria, mediante stretta comunicazione con il Servizio Cultura e Promozione del territorio del Comune di Bomporto, provvederà in tempi opportuni alla consegna del materiale qui oggetto di appalto.

Le forniture dovranno essere effettuate entro il termine previsto; in caso contrario il Servizio procederà alla contestazione e, in assenza di giustificazioni adeguate, all'applicazione di una penale, come meglio chiarito negli articoli seguenti.

La Ditta assegnataria è infine responsabile del corretto comportamento degli autisti durante le operazioni di consegna. Il controllo dell'ordine (qualità e quantitativi) avverrà in fase di consegna con il personale addetto al ritiro.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, e nello specifico:

6.1 Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

6.2 Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., deve possedere:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e Allegato XVII, parte I del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., legati al fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, come meglio riportato nell'Istanza di partecipazione alla gara in oggetto (se l'impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione. Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto).

6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e Allegato XVII, parte II, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.

6.5 RTI, Consorzi e Reti di Impresa

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), Consorzi o Reti di Impresa, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e artt. 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi alle gare, di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- a) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
- b) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- c) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- d) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- e) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- f) È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13, 14 e 15, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- g) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- h) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- i) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- l) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- m) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei

confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

n) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

o) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

p) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

q) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

6.6 Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett.

b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
- b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
- d) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle offerte

La procedura di gara, l'esito del confronto tra le offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto saranno effettuati mediante la piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) gestito da Consip S.p.A. , dove ha trovato riscontro il bando “Servizi” per la categoria “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”.

Ai fini della partecipazione alla gara si richiede la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente:

a) Busta amministrativa

a1) Istanza di partecipazione e conseguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sull'allegato modello, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante, a cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

a2) il presente “Capitolato d'appalto”, controfirmato digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione;

b) Busta economica

b1) La presente busta è generata direttamente dal portale Consip - MePA, secondo le procedure di inserimento del valore economico di ribasso là previste.

Art. 8 – Aggiudicazione

L'appalto verrà affidato all'interno della piattaforma MePA., con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

In caso di parità del punteggio complessivo il servizio si procederà con quanto previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827 del 1924. Non sono ammesse offerte in aumento.

Il Comune di Bomporto si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e congrua, ferma restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione qualora non si ritenga alcuna offerta sufficientemente conveniente sulla base dei parametri fissati dal capitolato.

Art. 9 – Modifiche ed estensione del contratto

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per il quale si renda necessario procedere ad una variazione delle condizioni stabilite agli artt. 3 e 4 del presente Capitolato, il contratto potrà essere modificato dalle parti senza esperire una nuova procedura di gara.

Le modifiche, nonché le varianti, al contratto in corso di validità devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

In conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ess.mm.ii,

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso di specie, al fine di tutelare l'interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si modifichino gli esiti della presente procedura, indetta allo scopo di individuare un determinato aggiudicatario come il più idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, tenuto conto della peculiarità e della specificità dell'appalto di che trattasi, la stazione appaltante stabilisce che le prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno formare oggetto di subappalto.

Art. 10 – Oneri a carico della Ditta aggiudicataria

La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato deve essere effettuata dall'Appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune di Bomporto da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'Appaltatore. Il Comune di Bomporto sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata. L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altre ditte con le quali entri in rapporto nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possono derivare.

L'Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.

Art. 11 – Corrispettivo e pagamenti (modalità, termini e interessi)

Il corrispettivo, come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l'Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture, tutto incluso e nulla escluso, che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto previo controllo e autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cultura, ed avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC, qualora previsto; non verrà corrisposto alcunché per le forniture non effettuate, né per le forniture rese non conformi all'ordine.

A tale scopo e per meglio agevolare le operazioni di controllo, le fatture dovranno essere corredate da scheda riepilogativa del materiale utilizzato, con richiamo del Documento di trasporto utilizzato per la consegna del materiale alla Biblioteca comunale di Bomporto.

L'Amministrazione titolare del contratto, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere, pur applicando le eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, senza riconoscimento di alcun interesse o indennità. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

In ottemperanza a quanto disposto con Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, l'Appaltatore è tenuto all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con il Comune di Bomporto, secondo il formato di cui all'allegato A ("formato della fattura elettronica") del citato Decreto Ministeriale.

Il codice univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UF3F4F. In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore dell'emissione della fattura in formato elettronico, il Comune di Bomporto non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione di quest'ultima.

L'Amministrazione Comunale, oltre alla liquidazione del corrispettivo, provvede eventualmente all'irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti dovuti per il servizio.

Alle forniture qui indicate è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: Z2F2873279.

Art. 12 – Tracciabilità dei pagamenti

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare:

§ utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto. entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

§ i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;

§ tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);

§ i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;

§ l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'Appaltatore deve trasmettere gli estremi del conto corrente dedicato prima dell'avvio del servizio con apposita modulistica, ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il Comune di Bomporto non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Art. 13 – Inadempienze e penalità

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

Qualora la Ditta non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante:

*) Euro 150,00 per ogni contestazione sulla qualità;

*) Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine;

*) Euro 500,00 una tantum per ogni violazione alle clausole o esecuzione del servizio secondo modalità non previste del presente capitolato, o per rinuncia al servizio;

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle controdeduzioni della Ditta, il RUP provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento, se sufficienti. Diversamente ne chiederà il versamento a favore dell'Ente e in difetto potrà rivalersi sulla cauzione.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Comune di Bomporto può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) su semplice dichiarazione della stazione appaltante e senza che l'aggiudicatario stesso possa opporre eccezione alcuna nei casi di seguito indicati:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nella procedura di gara;
- b) in caso di mancata consegna dei documenti richiesti ai fini della stipulazione del contratto di appalto o di irregolare presentazione degli stessi;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali, nonché di quanto previsto in proposito nel presente Capitolato;
- d) difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche, quando siano state notificate almeno due contestazioni scritte, a cui la Ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni;
- e) danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà o in uso all'Amministrazione;
- f) interruzione del servizio;
- g) qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- h) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- i) in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- j) per interruzione non motivata del servizio;
- k) per cessazione anticipata del servizio;
- l) per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno di contratto, per più di tre volte, che l'Amministrazione giudicheranno non più sanzionabili, tramite penali;
- m) per ogni altra circostanza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto.

In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno, insorgendo automaticamente nell'Ente il diritto di affidare a terzi l'appalto o la parte rimanente di esso.

Art. 15 – Revisione dei prezzi

Non sarà ammessa alcuna revisione della percentuale di sconto aggiudicata.

Art. 16– Cessione di contratto, di credito e subappalto

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del D. Lgs. 196/03, “ Codice in materia dei dati personali” l'impresa ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione della fornitura, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, la Stazione appaltante garantisce il rispetto da parte dei dipendenti pubblici coinvolti nelle procedure di appalto, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento così come modificato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, c. 5, del medesimo Decreto, dal codice di comportamento dell'Unione approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 27.01.2014,

Il contratto di appalto che sarà stipulato con l'aggiudicatario del presente appalto conterrà la seguente clausola:

*) “ARTICOLO __ (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 c. 5 del medesimo Decreto, dal codice di comportamento dell'Unione approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 27/01/2014”.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., che dal codice di comportamento dell'Unione, come previsto all'art. 1 del medesimo Codice. A tal fine si dà atto che la Stazione Appaltante, in occasione della stipula del presente contratto ha consegnato all'Appaltatore, per una più completa e piena conoscenza, copia del Decreto e del Codice di Comportamento del Comune di Bomporto, ai sensi degli artt. 17 del D.P.R. n. 62/2013.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché al codice di comportamento del Comune di Bomporto, e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto

assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.”

Art. 19 – Forma contrattuale e spese

La fase di stipula del contratto sarà gestita attraverso il sistema Consip-MePA che, dopo la selezione del concorrente aggiudicatario, produrrà in automatico un fac-simile di contratto con i dati della gara e dell’offerta aggiudicataria.

Il contratto sarà sottoscritto con firma digitale dal punto ordinante ed inoltrato al concorrente tramite l’inserimento nel sistema, determinando il definitivo perfezionamento dello stesso tra le parti.

Art. 20 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

Il presente Capitolato fa parte integrante formale e sostanziale del contratto d'appalto.

La sottoscrizione del capitolato da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme applicate in materia nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e che regoleranno il contratto d’appalto compreso il presente Capitolato.

L’aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente appalto.

Art. 21 – Contenzioso

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Modena.